

Commissione svizzera
per la prevenzione degli infortuni
su discese da sport sulla neve SKUS



www.skus.ch

Direttive per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve

Edizione 2006

(Ristampa dell'edizione 2002, integrata da

XIV. Piste per slitta e parchi per slitta e

XV. Sciescursionista)

Indice

- I. Scopo delle direttive e responsabilità personale dell'utente delle discese da sport sulla neve**
- II. Suddivisione delle discese da sport sulla neve**
- III. Pianificazione delle discese**
- IV. Utilizzazione conforme delle discese**
- V. Apertura delle discese**
- VI. Demarcazione delle discese**
- VII. Bordo della pista**
- VIII. Misure di protezione contro gli ostacoli artificiali o naturali**
- IX. Impiego di veicoli battipista**
- X. Misure in caso di pericolo di valanghe**
- XI. Misure di protezione contro il pericolo di caduta**
- XII. Servizio delle piste e del soccorso**
- XIII. Servizio d'ordine**
- XIV. Piste per slitta e parchi per slitta**
- XV. Sciescursionisti**

XVI. Stato della demarcazione e della segnaletica

- Demarcazione delle piste e degli itinerari
- Cartelli di pericolo
- Tavole di avvertimento
- Cartelli di sbarramento
- Cartelli di indicazione
- Zona di protezione di flora e fauna
- Tavole di orientamento

XVII. Dimensioni minime di cartelli e tavole

XVIII. Determinazione dei colori secondo le norme RAL

Allegati:

- Regole di condotta FIS per gli sciatori di discesa e gli snowboarder (Redazione 2002)
- Regole della SKUS per snowboarder (in: Direttive della SKUS per sciatori e snowboarder, Edizione 2002)

Nota:

I termini quali sciatore, snowboarder, ecc. utilizzati in queste direttive si applicano ai due sessi.

I. Scopo delle direttive e responsabilità personale dell'utente delle discese da sport sulla neve

1. Le direttive determinano in quale modo pianificare, gestire e curare la manutenzione delle discese da sport sulla neve affinché l'utente di queste discese possa percorrerle in tutta sicurezza. Esse riposano sul fatto che, in principio, gli utenti (sciatori, snowboarder, ecc) le utilizzano a loro rischio e pericolo. I pericoli inerenti la pratica di questi sport non possono essere loro evitati con le misure che si basano sulle presenti direttive. Gli utenti devono adattare il loro modo di praticare il loro sport alle loro capacità e alle condizioni del terreno, alla visibilità e alla qualità della neve. In particolare essi devono essere in grado di avere sotto controllo tutte le difficoltà che può presentare il terreno (ondulazioni, dossi, avvallamenti, ecc.), gli ostacoli sul pendio (alberi, edifici, recinzioni, rocce sporgenti, ecc.), le condizioni atmosferiche (nebbia, temperatura, ecc.) e lo stato della neve (solchi, luoghi privi di neve, luoghi ghiacciati, ecc.). Gli utenti devono essere coscienti che anche l'analisi più scrupolosa del pericolo di valanghe e le misure prese in conseguenza non possono proteggerli in maniera totale. I cartelli di indicazione e di pericolo, così come le tavole di avvertimento e di sbarramento, devono essere rispettati.
2. Gli utenti si muovono a loro rischio e pericolo sul terreno al di fuori delle discese da sport sulla neve pianificate secondo le presenti direttive.
3. Per quanto riguarda il comportamento degli utenti sulle discese da sport sulla neve, sono applicabili le regole di condotta allegate della FIS (redazione 2002), così come le regole per snowboarder della SKUS (edizione 2002).

II. Suddivisione delle discese per gli sport sulla neve

4. Nelle discese da sport sulla neve (in breve: discese), si differenziano le piste e gli itinerari. Delle porzioni di pista e degli itinerari possono essere sistemati come sentieri per sport sulla neve (in breve: sentieri). Dei sentieri possono collegare fra loro piste e itinerari.
5. Le piste e gli itinerari sono demarcati e protetti contro i pericoli inerenti la montagna. Inoltre, la demarcazione delle piste viene effettuata a dipendenza del loro grado di difficoltà. Le piste sono preparate, curate e controllate.

I sentieri sono curati in modo analogo alle piste e agli itinerari di cui fanno parte o che essi collegano fra di loro.

6. Il terreno al di fuori delle piste e degli itinerari è da considerare come zona non controllata degli sport sulla neve (in breve: zona non controllata), la quale non viene né demarcata né protetta dai pericoli inerenti la montagna. In particolare, non viene assicurata la sicurezza delle «piste» selvagge e delle varianti.

III. Pianificazione delle discese

7. Per quanto le condizioni del terreno lo permettano, le discese devono essere pianificate su dei pendii che presentano i minor rischi possibili.
8. La portata degli impianti a fune deve armonizzarsi con la capacità di assorbimento delle piste.
9. Al momento della pianificazione degli itinerari, si ammette che questi siano percorsi da utenti esperti.
10. Le nuove pianificazioni di sentieri non devono presentare una pendenza che superi il 10% e devono avere almeno 5 m di larghezza. Nei luoghi dove la topografia esige che determinati settori siano più ripidi, devono essere creati degli spazi appropriati che permettano la frenata.
11. I settori di pista molto frequentati, così come i luoghi cruciali, possono essere dichiarati zone a bassa velocità per mezzo di strisce di segnaletica «RALLENTARE».
12. Le installazioni speciali, come i fun parks e gli half pipes, devono essere separate dalle discese e segnalate in modo chiaro.

IV. Utilizzazione conforme delle discese

13. Le discese sono destinate agli sciatori e agli snowboarder. Le discese non sono destinate agli slittatori, ai fondisti, ai «biker», ai pedoni, ai cani, ecc.
14. L'utilizzazione simultanea di discese, da un lato da parte di sciatori e snowboarder e d'altro lato per scopi quali la pratica della slitta, la passeggiata a piedi, ecc. deve essere, nella misura del possibile, evitato. Se un impiego a scopi multipli non può essere evitato, le diverse catego-

rie di utenti devono essere indicate. Devono comunque essere creati degli spiazzi di manovra e di frenata per permettere di evitarsi, di fermarsi, di superarsi e di incrociarsi senza pericolo.

15. Delle piste di slitta, delle piste di sci di fondo e dei sentieri invernali per pedoni possono essere pianificati in zone dove la configurazione del terreno lo permette e dove la densità del traffico lo giustifica. Queste pianificazioni speciali devono essere demarcate nel terreno ed essere protette dai pericoli alpini e atipici.
16. Le aree di decollo e di atterraggio per velodeltisti e parapendisti devono essere chiaramente separate dalle discese.

V. Apertura delle discese

17. Gli orari d'apertura delle discese corrispondono a quelli degli impianti a fune, a meno che le discese non debbano essere espressamente chiuse (per es. a causa di un pericolo di valanghe).
Al di fuori di questi orari d'apertura, l'impresa responsabile della sicurezza deve curare la manutenzione delle discese e, soprattutto, batterle (prepararle). Le discese sono dunque chiuse.

VI. Demarcazione delle discese

18. Le discese devono essere demarcate in modo tale che anche in condizioni di pessima visibilità, gli utenti possano percorrerle. Le demarcazioni devono essere controllate e mantenute in buono stato durante l'intero inverno.

19. Le piste sono demarcate secondo il loro grado di difficoltà, nel modo seguente:

Piste facili = colore blu

Le piste blu devono avere una pendenza longitudinale e trasversale che non superi il 25%, ad eccezione di piccoli tratti con ottima visibilità.

Piste di media difficoltà = colore rosso

Le piste rosse devono avere una pendenza longitudinale e trasversale che non superi il 40%, ad eccezione di piccoli tratti con ottima visibilità.

Piste difficili = colore nero

Le piste che superano l'inclinazione massima delle piste rosse devono essere indicate come piste nere.

20. Gli itinerari demarcati in giallo non sono differenziati secondo il loro grado di difficoltà.
21. Le piste devono essere demarcate al centro o da entrambi i lati. Le zone per gli sport sulla neve collegate fra di loro devono essere demarcate nella maniera più uniforme possibile.
Se le piste sono demarcate da entrambi i lati, la demarcazione dal lato destro deve differenziarsi dalla demarcazione del lato sinistro, affinché gli utenti possano distinguere senza alcun dubbio i due lati della pista. Nel caso di piste demarcate al centro, delle traverse possono essere demarcate a monte per evitare il danneggiamento della demarcazione a causa dello scivolamento laterale da parte dei veicoli battipista.
22. Gli itinerari devono essere demarcati al centro, essi possono essere delimitati dai due lati.
23. La demarcazione può essere numerata. La numerazione si effettua aumentando dal basso verso l'alto.
24. Per permettere di meglio distinguere la demarcazione con una pessima visibilità, la pittura è completata con un colore arancione fosforescente. A questo scopo, i paletti di demarcazione sono, o pitturati parzialmente di un colore fluorescente, o provvisti di un cartello complementare, rispettivamente rivestiti con strisce fluorescenti.

VII. Bordo della pista

25. Su delle piste demarcate da entrambi i lati, la demarcazione contraddistingue il bordo della pista. Le piste sono dunque delimitate lateralmente.
26. Su delle piste demarcate al centro, il bordo della pista non è contrassegnato. La delimitazione della pista risulta dalla battitura con la macchina e dalle condizioni del terreno.
27. Quando degli ostacoli minacciano gli utenti delle discese (vedi punti 28 e segg.) o se vi è pericolo di caduta (vedi punti 39 e segg.), bisogna sempre demarcare e assicurare in modo efficace il bordo della pista, compresa una zona di due metri di larghezza al massimo. Non è necessario creare dei veri e propri spazi per le cadute.

VIII. Misure di protezione contro gli ostacoli artificiali o naturali

28. Tutti gli ostacoli sulle piste che gli utenti non possono scorgere nonostante facciano prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze, vengono rimossi oppure segnalati, nel caso non possano essere spostati.
29. Sugli itinerari, gli ostacoli artificiali situati in prossimità delle demarcazioni, rispettivamente tra le delimitazioni laterali, che non possono essere scorti da un utente che faccia prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze, sono rimossi o almeno segnalati.
Gli utenti devono comunque tenere conto della presenza di ostacoli naturali sugli itinerari.
30. I cartelli devono essere collocati solo in luoghi dove un pericolo non è individuabile per tempo. I cartelli non devono portare nessun tipo di pubblicità.

IX. Impiego di veicoli battipista

31. Nella misura del possibile, i veicoli battipista vengono utilizzati al di fuori delle ore di apertura degli impianti a fune.
32. Se essi vengono utilizzati durante le ore di apertura degli impianti a fune, sui tratti di pista stretti e senza visibilità bisogna badare a prendere delle misure di sicurezza adeguate, per esempio:
 - chiusura provvisoria della pista o del tratto di pista interessato;
 - avvertimento degli utenti delle discese attraverso il personale di sorveglianza;
 - avvertimento attraverso cartelli adeguati (cartello di pericolo n° 4 o «Triopan» con il simbolo «veicolo battipista»); nel caso saranno completati con una luce di pericolo gialla).
33. A causa dell'elevato rischio di incidente che rappresentano, i veicoli battipista equipaggiati di un argano o di una fresa frontale devono essere utilizzati solo al di fuori delle ore di apertura degli impianti a fune oppure su delle piste o su dei tratti di piste chiuse.
34. Sui veicoli battipista in attività, la luce di pericolo gialla è accesa.

X. Misure in caso di pericolo di valanghe

35. **Discese demarcate**
 - a) Le discese minacciate da valanghe devono essere immediatamente sbarrate.
 - b) Se tutte le piste servite da una sciovia devono essere sbarrate, l'impianto deve essere messo fuori servizio. Le imprese di trasporto che hanno un orario da rispettare devono proibire ai loro clienti di prendere con loro l'equipaggiamento sportivo.
 - c) Per le discese demarcate, l'indicazione «sbarrate» deve comparire sulle tavole di orientamento (n° 20). A questo scopo, si impiegano i cartelli intercambiabili rossi e si accendono le luci rosse.
 - d) Gli utenti devono essere resi attenti allo sbarramento di una discesa attraverso la tavola di sbarramento n° 13; quest'ultima si trova alla partenza della discesa o, all'occorrenza, nel luogo dove essa si separa da una discesa mantenuta aperta. E' raccomandato di sbarrare la discesa in maniera ben visibile e non equivoca – alla sua partenza o alla biforcazione – per mezzo di corde o di catene in materiale sintetico provviste di bandierine n° 9.
 - e) Se nel corso di una giornata deve essere disposto uno sbarramento, bisogna effettuare un tragitto di controllo. In questo caso gli utenti ancora in pista sono invitati a lasciare la discesa minacciata.
36. **Zona non controllata**

Per avvertire gli utenti che, al di fuori delle discese demarcate, praticano nel territorio non controllato deve essere esposta, almeno ad ogni stazione di raccordo, la tavola di avvertimento n°8. Il segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe n° 8a può completare l'avvertimento. Le partenze verso «piste» selvagge e varianti regolarmente percorse devono essere costantemente segnalate per mezzo della tavola di avvertimento n° 12.

A partire dal grado di pericolo di valanghe «marcato» può essere necessario, eccezionalmente, uno sbarramento locale.
37. **Freeride Checkpoints**

I Freeride Checkpoints ricordano all'utente che esso pratica il suo sport al di fuori delle discese demarcate e rese sicure, vale a dire nella zona non controllata, esclusivamente a proprio rischio e pericolo.

A partire dal grado 3 «marcato», i Checkpoints avvertono l'utente contro i pericoli nella zona non controllata per mezzo del segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe (n° 8a). Inoltre, essi danno raccomandazio-

ni e direttive emananti dalle autorità competenti, come l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe SLF e la Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS.

38. **Attualità dell'avvertimento**

Dal momento in cui il pericolo di valanghe è diminuito, tutte le misure di avvertimento e di sbarramento devono essere tolte.

XI. Misure di protezione contro il pericolo di caduta

39. Le rocce a picco, i precipizi, i passaggi trasversali ripidi, ecc. devono essere segnalati in modo chiaro.

Inoltre gli utenti delle discese devono essere protetti contro il pericolo di cadute attraverso delle solide balaustre, delle reti di protezione o degli impianti di questo genere, nella misura in cui la pianificazione delle piste e degli itinerari, così come la segnaletica, non permettano di evitare questo pericolo.

40. Le gallerie, i ponti, i cavalcavia e gli impianti simili creati per facilitare la discesa, devono essere provvisti di barriere di protezione solide ed efficaci contro le cadute, anche nel caso di un abbondante innevamento.

41. Sui ghiacciai, tutte le discese – piste e itinerari – devono essere delimitate da ogni lato.

Inoltre, gli utenti devono essere avvertiti di non allontanarsi dalle discese, indicando in maniera specifica che al di fuori di queste esiste un pericolo di caduta in crepacci.

Ovunque esista un rischio di caduta per gli utenti che seguono scrupolosamente le discese demarcate, devono essere poste delle solide barriere. Per esempio, nei passaggi trasversali ripidi al di sopra di crepacci o in una curva brusca prima dei seracchi.

XII. Servizio delle piste e del soccorso

42. Le imprese di trasporto dispongono di un dispositivo di sicurezza. Esse detengono un servizio delle piste e del soccorso o lavorano in collaborazione con un'altra organizzazione capace di garantire un servizio delle piste e del soccorso competente.

Il servizio delle piste e del soccorso è responsabile dell'applicazione delle misure da prendere in relazione con le presenti direttive.

43. Il servizio delle piste e del soccorso prepara le piste; esso ne cura la manutenzione e le controlla.

44. Il servizio delle piste e del soccorso si occupa dei primi soccorsi e provvede dell'evacuazione degli utenti feriti sulle piste e sugli itinerari.

Anche l'evacuazione degli utenti vittime d'incidenti nella zona non controllata è, nel limite del possibile, effettuata dal servizio delle piste e del soccorso, per quanto non sia intrapresa dalle stazioni di salvataggio del Club Alpino Svizzero.

In linea di principio, l'utente vittima di un incidente si assume personalmente le spese di un intervento di soccorso.

45. In caso d'incidente mortale o di altri incidenti manifestamente gravi, in particolar modo in caso di collisioni, il servizio delle piste e del soccorso deve, al fine di riscontrare e conservare le tracce, avvertire immediatamente l'autorità di polizia competente per luogo e materia.

46. Dopo l'arresto del funzionamento degli impianti a fune e dopo la chiusura di una pista, il servizio delle piste e del soccorso veglia, nella misura del possibile, che nessuno resti sulle piste.

A questo scopo, bisogna effettuare un ultimo controllo, la cui ora deve essere annunciata. Se le condizioni locali impediscono di effettuare quest'ultimo controllo, un servizio di picchetto permanente deve essere presente.

XIII. Servizio d'ordine

47. Il servizio delle piste e del soccorso compie il servizio d'ordine.

48. Il titolo di trasporto può essere ritirato agli utenti degli impianti a fune e delle discese i quali si rifiutano di seguire le istruzioni dei responsabili della sicurezza e che non rispettano la segnaletica.

Gli utenti che, per mancanza di padronanza e assenza di riguardo, mettono in pericolo la vita o l'integrità di altre persone, possono essere denunciati alla polizia o al Giudice istruttore per perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 del Codice penale svizzero). In particolare agiscono in assenza di riguardo gli sportivi del fuori pista e del freeride che, praticando senza curarsi della tavola di avvertimento n° 8 (Pericolo di valanghe nella zona non controllata), e del segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe n° 8a così come degli sbarramenti, rischiano di sganciare delle valanghe e mettono in pericolo la vita o l'integrità di altre persone che si trovano sulle piste, gli itinerari o i sentieri. Inoltre, in caso di messa in pericolo d'impianti ferroviari e d'impianti a fune, sono applicabili anche gli art. 238 e 239 del Codice penale svizzero.

XIV. Piste per slitta e parchi per slitta

49. Le piste per slitta – la cui realizzazione, gestione e manutenzione sottostà alle imprese di ferrovia di montagna – possono essere allestite su sentieri di montagna, strade forestali e sentieri escursionistici nonché apposite piste chiaramente separate dalle altre.

Per i parchi per slitta, destinati particolarmente ai bambini, si prestano colline leggermente in discesa.

50. Le piste per slitta e i parchi per slitta sono appositamente demarcati, segnalati e protetti dai pericoli alpini. L'apposito personale provvederà alla preparazione, alla manutenzione e al controllo di tali piste e parchi.

Gli utenti devono tener conto della presenza dei tipici dossi che vengono a crearsi nei luoghi frequentati con gli slittini.

51. Le piste per slitta e i parchi per slitta vanno protetti dai pericoli atipici. Tra questi pericoli rientrano tutti i pericoli che un'utente non può realizzare nemmeno se si comporta nel rispetto della dovuta cautela.

Sulle piste per slitta nei parchi per slitta bisogna tener conto della presenza di pedoni.

52. Le piste per slitta e i parchi per slitta sono aperti, come le piste e gli itinerari, durante gli orari d'esercizio degli impianti di trasporto, salvo esplicita chiusura.

Le piste possono anche essere aperte fuori dagli orari d'esercizio degli impianti di trasporto per eventi speciali quali serate in baita, discese al chiaro di luna ecc.

XV. Sciescursionisti

53. Anche chi pratica lo sci escursionismo sulle discese per sport sulla neve, come tutti gli altri utenti, sale e scende su proprio rischio. Gli sciescursionisti devono attenersi alle regole FIS e alle direttive SKUS.

54. Fuori dagli orari d'esercizio degli impianti di trasporto, le discese sono chiuse (cif. 17). Questo va indicato nel seguente modo sugli appositi cartelli segnaletici:

*Fuori dagli orari d'esercizio, le discese sono chiuse e non sono allestite protezioni di nessun genere contro pericoli quali il distacco artificiale di valanghe o mezzi battipista con verricello. **Pericolo di morte!***

55. Le imprese responsabili per la sicurezza delle discese possono esplicitamente aprirle in determinati giorni o sere per gli sciescursionisti. Questo va comunicato sugli appositi cartelli segnaletici. Sulle discese aperte in questo modo, non possono essere effettuati lavori di manutenzione con mezzi battipista con verricello o fresaneve anteriore.

56. Le discese aperte fuori dagli orari d'esercizio giusta la cif. 55 devono essere sbarrate in caso di pericolo di valanghe (cif. 35). Gli sciescursionisti ne vanno informati mediante gli appositi cartelli segnaletici.

XVI. Stato della demarcazione e della segnaletica

57. Demarcazione delle piste

1 Cartelli di demarcazione

2 Segnale di direzione

3 Freccia di direzione
(destra e sinistra)

Facile



Difficoltà
media



Difficile



58. Demarcazione degli itinerari



59. Demarcazione delle piste da slitta



60. Cartelli di pericolo



4 Veicolo battipista



5 Pericolo generale



6 Passaggio stretto



7 Incrocio

Tavole complementari per il cartello n° 7 «Incrocio» (esempi)

Le tavole complementari servono a precisare il significato del cartello n° 7 «Incrocio». Queste tavole devono essere affisse sul cartello principale, sotto il simbolo.



7a Incrocio con sciovia



7b Incrocio con strada



7c Incrocio con pista di fondo



7d Incrocio con sentiero pedestre

61. Tavole di avvertimento



8 Pericolo di valanghe nella zona non controllata

Possibilità di completamento con il segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe




8a Segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe



9 Bandierine per indicare sbarramenti e barriere

10 Paletti per l'indicazione di punti temporaneamente pericolosi



11 Strisce di segnaletica per zone a bassa velocità




12

12 **Attenzione:** Qui nessuna discesa demarcata né controllata.

Questa tavola deve essere posta solamente in luoghi da cui parte una possibilità di discesa non demarcata che nasconde dei pericoli particolari.

12a **Attenzione:** Non abbandonare la discesa – Crepacci



12a

62. Cartelli di sbarramento



13

13 Divieto di circolazione per tutti gli utenti di discese

Il divieto di circolazione può essere completato con dei simboli quali uno sciatore o uno snowboarder


63. Cartelli di indicazione



14 Telefono SOS



15 Postazione dei primi soccorsi



16 Slitta di soccorso



21 Area di decollo e d'atterraggio per velodelisti e parapendisti


Il cartello di indicazione 15 «Croce Rossa» è particolarmente protetto. Esso deve essere utilizzato solo per indicare una postazione ufficiale di soccorso. In tutti gli altri casi utilizzare il cartello di indicazione 16.

64. Zone di protezione di flora e fauna


Per indicare le zone di protezione di flora e fauna sono impiegati solamente il cartello 17, la bandierina 18 e le strisce 19.



17 Zona di protezione di flora e fauna




18 Bandierina per indicare le zone di protezione di flora e fauna



19 Striscia per indicare le zone di protezione di flora e fauna

65. Tavole di orientamento (20)

(Zona)



(ev. segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe)

Il servizio delle piste e del soccorso sorveglia e controlla solo le piste demarcate e aperte. Fuori dagli orari d'esercizio, le discese sono chiuse e non sono allestite protezioni di nessun genere contro pericoli quali il distacco artificiale di valanghe o mezzi battipista con verricello. **Pericolo di morte!**

Le tavole di orientamento devono essere poste alle stazioni di partenza e ad ogni stazione importante dell'area per gli sport sulla neve. Essi comprendono almeno le seguenti informazioni:

a) Riproduzione della zona con:

- gli impianti a fune
 - piste
 - facili: in blu
 - media difficoltà: in rosso
 - difficili: in nero
 - itinerari: in giallo
 - ev. altitudini
 - zone di protezione di flora e fauna: tratteggiate in verde
- La riproduzione della zona deve essere realistica e le rocce, i burroni, ecc. resi chiaramente visibili.

b) Gli impianti a fune

- in servizio: verde
 - fuori servizio: rosso
- ed ev. gli orari di apertura; almeno l'ultima salita

c) Possibilità di discesa

– piste

differenziare in modo chiaro

- blu
- rosso
- nero

Indicare il significato dei colori sulla tavola di orientamento

- Indicare l'ora dell'ultimo controllo delle piste
- Le piste sono demarcate al centro (o da entrambi i lati)

– itinerari

- giallo

Per ogni pista/itinerario indicare se

- aperto (verde) o
- sbarrato (rosso)

sia con tavole intercambiabili (prevedere un fissaggio) che con segnali luminosi.

d) Avvertimento in caso di pericolo di valanghe

Prevedere uno spazio per la tavola 8 («Pericolo di valanghe nella zona non controllata») e indicare che non bisogna lasciare le discese demarcate e aperte.

Ev. completare con il segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe 8a.

Questo avvertimento deve colpire l'attenzione ed essere sufficientemente grande.

e) Piste di slitta

f) Zone di protezione di flora e fauna

Indicare che i tratteggi verdi significano delle zone di protezione di flora e fauna.

g) Informazione generale

Il servizio delle piste e del soccorso sorveglia e controlla solamente le piste demarcate e aperte.

Fuori dagli orari d'esercizio, le discese sono chiuse e non sono allestite protezioni di nessun genere contro pericoli quali il distacco artificiale di valanghe o mezzi battipista con verricello. **Pericolo di morte!**

La pubblicità è autorizzata solo se si differenzia chiaramente dal testo ufficiale.

XVII. Dimensioni minime di cartelli e tavole

1	Cartelli di demarcazione	Ø 300 mm Ø 400 mm
2	Segnale di direzione	700x150 mm 1000x250 mm 500x150 mm
3	Freccia di direzione	
4-7	Cartelli di pericolo	
	cartello rettangolare	600x400 mm
	linea laterale del simbolo	360 mm
	bordo rosso del simbolo	larghezza 25 mm
7a-d	Tavole complementari	400x200 mm
	altezza del simbolo	160 mm
8	Pericolo di valanghe nella zona non controllata	600x400 mm
8a	Segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe	100x100 mm
9	Bandierine	150x125 mm 250x250 mm
10	Paletti	2 - 3 m
11	Strisce di segnaletica per zone a bassa velocità	500x1500 mm
12	Tavola	700x500 mm
12a	Tavola	700x500 mm
13	Cartelli di sbarramento	600x400 mm
14-16, 21	Cartelli di indicazione	500x350 mm
17	Zone di protezione di flora e fauna	600x400 mm
18	Bandierina per indicare le zone di protezione di flora e fauna	150x150 mm
19	Striscia per indicare le zone di protezione di flora e fauna	larghezza 50 mm
20	Tavole di orientamento	dimensioni secondo necessità

XVIII. Determinazione dei colori secondo le norme RAL

Pista facile	Blu segnale	RAL 5005
Pista di media difficoltà	Rosso traffico	RAL 3020
Pista difficile	Nero grafite	RAL 9011
Itinerario	Giallo segnale	RAL 1003
Pista da slitta	Lilla blu	RAL 4005
Cartelli di pericolo	Giallo segnale/nero grafite	RAL 1003/9011
Tavole di avvertimento	Giallo segnale/nero grafite	RAL 1003/9011
Cartelli d'indicazione	Blu segnale	RAL 5005
Area di decollo e di atterraggio per velodeltisti e parapendisti	Verde traffico	RAL 6024
Zona di protezione di flora e fauna	Verde traffico	RAL 6024
Informazione	Bianco traffico	RAL 9016
Tavola-guida delle piste	Rosso lampone	RAL 3027

Allegati

A. REGOLE DI CONDOTTA FIS PER GLI SCIATORI DI DISCESA E GLI SNOWBOARDER

(Redazione 2002)

1. Rispetto degli altri

Ogni sciatore o snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere mai in pericolo o danneggiare altre persone.

2. Padronanza della velocità e del comportamento

Ogni sciatore o snowboarder deve discendere a vista. Egli deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità, nonché alle condizioni generali del terreno, della neve, del tempo e del traffico sulle piste.

3. Padronanza del percorso

Lo sciatore e lo snowboarder a monte, essendo in posizione dominante, ha possibilità di scelta del percorso. Egli è quindi obbligato a prevedere una direzione che garantisca la sicurezza e che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore o lo snowboarder a valle.

4. Sorpasso

Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da consentire le evoluzioni e i movimenti volontari e involontari dello sciatore o dello snowboarder sorpassato.

5. Immettersi, ripartire sulla pista e curvare a monte

Ogni sciatore o snowboarder che si immette su una pista da discesa, che riparte dopo una fermata o che esegue una curva verso monte, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.

6. Sosta

Eccezion fatta per circostanze di assoluta necessità, ogni sciatore e snowboarder deve evitare di fermarsi in mezzo alla pista, nei passaggi obbligati o dove manca buona e ampia visibilità. In caso di caduta esso deve sgomberare velocemente la pista, cercando di raggiungere un bordo della stessa nel più breve tempo possibile.

7. Salita e discesa a piedi lungo la pista

Lo sciatore o lo snowboarder che risale una pista a piedi deve procedere rigorosamente lungo i bordi della stessa. Deve osservare un comportamento analogo ogni sciatore o snowboarder che scende a piedi.

8. Rispetto della demarcazione e della segnaletica

Ogni sciatore e snowboarder è tenuto al massimo rispetto della demarcazione e della segnaletica.

9. Assistenza

In caso di incidente ogni sciatore e ogni snowboarder deve prestare soccorso.

10. Identificazione

Ogni sciatore o snowboarder, testimone, parte responsabile o meno di un incidente, è tenuto a fornire le proprie generalità.

Approvato dal 43° Congresso FIS nel giugno 2002 a Portoroz, Slovenia.

B. Estratto delle DIRETTIVE DELLA SKUS PER SCIATORI E SNOWBOARDER

(Edizione 2002)

Snowboarder

1. La gamba anteriore deve essere saldamente collegata alla tavola con una cinghia di ritenuta.
2. Durante la risalita con sciovie o seggiovie, togliere la gamba posteriore dall'attacco.
3. Prima di ogni cambio di direzione, in particolare prima di una curva heel-turn/una virata backside, volgere lo sguardo indietro per verificare lo spazio.
4. Dopo aver tolto lo snowboard, posarlo sempre sulla neve con gli attacchi verso il basso.
5. Sui ghiacciai, non staccare lo snowboard per il pericolo di crepacci.

La presente edizione 2006 sostituisce l'edizione 2002.

Berna, settembre 2006

Approvate e raccomandate:

Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni upi

SWISS SNOWSPORTS

Swiss-Ski

Funivie svizzere FUS

Unione dei trasporti pubblici UTP

Ufficio federale dello sport Macolin UFSP

Ufficio federale dei trasporti UFT

Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe SLF

Concordato intercantonale per funivie e sciovie CIFS

Associazione svizzera per l'insegnamento di snowboard SSBS

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Suva

Da richiedere presso:

Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS

c/o upi, Laupenstrasse 11, CH-3008 Berna

Tel. 031 390 22 22

www.skus.ch

La pubblicazione delle presenti direttive è stata resa possibile grazie a

